



**FIERA
DEL
LEVANTE**

E. A. FIERA DEL LEVANTE – BARI

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE n° 20/2017

Oggetto: STATUTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- visto il decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale n. 155 del 15/3/2016 che prevede che "il Commissario assume la rappresentanza legale dell'Ente autonomo Fiera del Levante e oltre gli ordinari compiti di amministrazione, provvede all'adeguamento ai principi fissati dalla L.R. 2/2009 e dal R.R. 25/2013 dell'assetto giuridico e dello Statuto";
- visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 572 del 16.9.2016 di proroga del predetto incarico;
- acquisito per le vie brevi il parere dei soci circa le modifiche statutarie funzionali ad espletare il mandato commissariale;

DELIBERA

- di adottare la proposta di statuto allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente proposta di statuto alla competente struttura regionale ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 33 del 16/12/1999 e di dar atto che lo statuto avrà validità a far data dall'approvazione della Regione Puglia.

Bari, 26 ottobre 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Antonella Bisceglia

STATUTO

dell' Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Approvato con D.G.R. n. ___ del _____ della Regione Puglia

ART. 1

Denominazione, sede e scopo sociale dell'Ente

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante, fondato dal Comune, dalla Provincia di Bari (ora Città Metropolitana di Bari) e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, è costituito in ente pubblico economico avente rilievo internazionale, con sede in Bari.
2. La Fiera del Levante ha come obiettivo la gestione e la valorizzazione del proprio quartiere fieristico al fine di sostenere lo sviluppo economico della Puglia e più in generale dell'intera Italia, favorendo: a) i processi di promozione commerciale delle imprese in Italia e all'estero; b) i processi di internazionalizzazione in tutti i campi; c) la circolazione, a vantaggio in particolare delle imprese, di idee, informazioni, innovazioni, persone; d) i processi d'innovazione commerciale, gestionale, organizzativa e tecnologica delle imprese; e) la nascita e lo sviluppo di imprese e di iniziative basate sull'economia della conoscenza e della creatività; f) la promozione delle arti e della cultura
3. Per raggiungere i suoi obiettivi, la Fiera del Levante:
 - a) ospita all'interno del proprio quartiere, manifestazioni fieristiche di ogni genere oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;
 - b) ospita all'interno del proprio quartiere fieristico, manifestazioni congressuali di ogni genere incontri, convegni, eventi, spettacoli, concorsi – oltre alle attività a queste conseguenti, connesse o collaterali;
 - c) ospita nel proprio quartiere, con ogni modalità contrattuale ad esclusione della cessione a titolo definitivo degli spazi, attività e operatori, pubblici e privati, anche economici che determinano circolazione di idee, informazioni, innovazioni, persone, favoriscono i processi di internazionalizzazione e di promozione commerciale, culturale e artistica;
 - d) organizza e/o gestisce ogni genere di servizio utile a quanto previsto nei commi precedenti.
4. L'attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche è svolta in conformità alle previsioni del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 9 marzo 2009 n. 2.
5. L'Ente non ha scopo di lucro e svolge un servizio economico di interesse generale e strumentale alle attività degli enti fondatori e della Regione Puglia nel rispetto del principio del pareggio del bilancio.

ART. 2

Principi dell'organizzazione e dell'azione dell'Ente

1. L'Ente autonomo Fiera del Levante informa la sua organizzazione al criterio della massima semplicità

e flessibilità delle posizioni degli operatori ed ispira la propria azione a principi di imprenditorialità, efficienza, efficacia ed economicità.

2. L'Ente si avvale di personale in numero contenuto, scelto secondo il solo criterio della maggiore professionalità.

ART. 3

Iniziative e trasformazione dell'Ente

1. L'Ente può porre in essere tutte le attività previste dall'ordinamento per il conseguimento dei propri scopi, ivi comprese le attività di gestione di servizi in favore di terzi, le assunzioni di mutui, la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari e l'eventuale costituzione di società, enti o organismi, comunque organizzati, con attività funzionali, strumentali o complementari alle proprie, nonché l'assunzione di partecipazioni in essi.

2. Per ragioni di opportunità economico-finanziaria e gestionale, l'Ente autonomo Fiera del Levante potrà trasformarsi in società per azioni ovvero in Fondazione con delibera del Consiglio generale su proposta del Consiglio di amministrazione, previa deliberazione degli Enti Fondatori e con l'approvazione della Regione Puglia.

ART. 4

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di € 2.324,06 conferito in parti uguali dagli enti fondatori di cui all'art. 1;
- b) dalle risultanze nell'ultimo bilancio approvato dall'Ente prima dell'entrata in vigore dello Statuto;
- c) dai contributi annuali degli Enti Fondatori, di risorse rivenienti da apposite leggi regionali, nonché da eventuali ulteriori contributi pubblici o privati, lasciti, legati o donazioni.

ART. 5

Mezzi

1. L'Ente ispira la sua gestione al principio della economicità e del rispetto dell'equilibrio finanziario. A tale scopo sostiene gli oneri derivanti dalla sua organizzazione e dall'attività posta in essere per raggiungere gli scopi istituzionali, impiegando sia i ricavi della sua gestione economico-finanziaria e patrimoniale, che gli apporti patrimoniali di cui all'art. 4, lett. c).

2. L'Ente è tenuto al pareggio del bilancio d'esercizio.

ART. 6

Organi dell'Ente autonomo Fiera del Levante

Sono organi dell'Ente:

1. Il Presidente della Fiera del Levante
2. Il Consiglio generale
3. Il Consiglio di amministrazione
4. Il Collegio dei revisori dei conti

ART. 7

Presidente

1. Il Presidente della Fiera del Levante è nominato in conformità alle norme di legge regionale vigenti all'atto della nomina.
2. Egli dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di accettazione della nomina. La sua nomina è rinnovabile per una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta l'Ente, ne indirizza l'attività ed è responsabile del conseguimento dello scopo sociale.
4. Presiede e convoca il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione e adotta nell'urgenza tutti gli atti che si manifestino indispensabili ad evitare pregiudizio all'Ente, riferendone al Consiglio di amministrazione, ai fini della ratifica, convocandolo entro tre mesi dalla loro adozione.
5. Il Presidente può ricevere dal Consiglio di amministrazione delega per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 8

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fiera del Levante è l'organo dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque componenti, nominati uno per ciascuno degli enti fondatori: Comune, Città Metropolitana di Bari (già Provincia di Bari) e Camera di Commercio di Bari, da un rappresentante della Regione e dal Presidente della Fiera del Levante che lo presiede e lo convoca.
3. La prima seduta del Consiglio di amministrazione si tiene nel termine massimo di sessanta giorni dall'insediamento del Presidente della Fiera del Levante. Sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione propri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nella seduta di cui al comma che precede, il Consiglio di amministrazione nomina Vice Presidente il Consigliere nominato dal Comune di Bari.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
6. Il Consiglio di amministrazione può delegare annualmente il Presidente ai sensi dell'articolo 7.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e la nomina dei Consiglieri è rinnovabile

una sola volta; si riunisce anche in presenza di quattro componenti; delibera a maggioranza su tutte le questioni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

8. Il Consiglio di amministrazione propone per l'approvazione del Consiglio generale i bilanci dell'Ente e l'organico del personale stabile.

9. Il Consiglio di amministrazione delimita i compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore generale in sede di contratto e, sull'accordo, nel corso del rapporto.

10. Il Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute del Consiglio generale, senza diritto di voto. La mancata partecipazione di un componente del CdA al Consiglio generale per tre volte consecutive, in assenza di giustificazione, determina la decadenza dalla carica. Alla sostituzione del componente decaduto provvede l'ente per la cui rappresentanza era stato nominato.

ART. 9

Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è l'organo di programmazione di massima e di verifica della gestione complessiva della Fiera del Levante.

2. Esso è composto dal Presidente della Fiera, dagli enti fondatori e dalla Regione Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti o di un loro rappresentante speciale designato in forma scritta per singola seduta consiliare, comprese eventuali convocazioni successive, oppure in via continuativa anche per tutte le assemblee da convocarsi nel corso di un esercizio.

3. Le designazioni dei rappresentanti speciali per il Consiglio generale sono conservate agli atti dell'Ente ed in caso di designazione in via continuativa si considerano valide fino alla seduta convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio per il quale sono state svolte, salvo preventiva revoca o sostituzione da parte dell'ente fondatore interessato comunicata all'Ente per iscritto. Non è consentita la partecipazione al Consiglio generale in rappresentanza di più membri. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la seduta, indicando il giorno, l'ora ed il luogo fissati in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio generale può essere con preavviso di almeno tre giorni. Per regola il Consiglio generale si terrà presso la sede dell'Ente.

4. Anche in mancanza di dette formalità di convocazione, il Consiglio generale sarà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti gli ented intervengano altresì tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo, all'inizio della riunione, un rinvio dell'adunanza non superiore a tre giorni per la prosecuzione della discussione.

5. Si applica il voto capitario. Ciascun ente fondatore e la Regione Puglia può chiedere al Presidente in

forma scritta la convocazione del Consiglio generale, indicando gli argomenti da trattare. In tale caso, il Consiglio generale dovrà essere fissato dal Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

6. Il Consiglio generale è validamente costituito in prima convocazione qualora siano presenti almeno quattro tra i soggetti legittimati a parteciparvi di cui al comma 2 e in seconda convocazione qualora siano presenti almeno tre dei predetti soggetti legittimati.

7. Qualora lo statuto non preveda maggioranze più elevate, il Consiglio generale delibera con almeno 3 voti favorevoli degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il contenuto delle deliberazioni del Consiglio generale viene documentato tramite verbale redatto da un segretario nominato dal Consiglio medesimo e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Il Consiglio generale:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente e tutti gli atti allegati e connessi al bilancio

stesso, su relazione del Presidente della Fiera del Levante;

b) approva l'organico del personale stabile dell'Ente e prende atto di ogni assunzione ed ogni licenziamento disposti dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente o dal Direttore generale;

c) esprime su qualsiasi argomento d'indole generale atti di indirizzo per gli altri organi dell'Ente e per il Direttore generale, che non possono essere disattesi senza motivazione;

d) formula rilievi circostanziati sull'attività degli altri organi e del Direttore generale;

e) esprime pareri e provvede su tutti gli argomenti sottoposti o espressamente delegati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente;

f) delibera in merito alla costituzione, modificazione, liquidazione ed estinzione di organismi societari o associativi, nonché all'acquisto e cessione di partecipazioni relativamente ad organismi già costituiti;

g) approva la proposta di trasformazione dell'Ente in S.p.A ovvero in Fondazione, previa la deliberazione degli enti fondatori e acquisita l'approvazione della Regione Puglia;

h) delibera, con il voto favorevole dei quattro quinti dei suoi componenti in carica, lo scioglimento dell'Ente.

ART. 10 **Collegio dei revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, individuati, secondo le modalità di cui al comma successivo, tra professionisti iscritti all'Albo dei revisori contabili.

2. I tre membri effettivi sono designati, uno per ciascuno, dai tre enti fondatori e i due supplenti, dal Presidente della Fiera del Levante.
3. I membri supplenti sostituiscono il membro effettivo in caso di decadenza, dimissioni e, in generale, in ogni caso di impossibilità del componente effettivo a svolgere il proprio incarico per un periodo superiore a trenta giorni. I membri supplenti restano in carica fino a quando è designato, dall'Ente Fondatore competente, il componente effettivo secondo le modalità di cui al comma 1.
4. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.
5. L'attività del Collegio è organizzata da un Presidente, designato fra i tre membri effettivi dal Presidente della Fiera del Levante.
6. Il Collegio si riunisce validamente anche con la presenza di due componenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. In caso d'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal componente più anziano d'età.
7. I revisori hanno i poteri e gli obblighi di cui agli artt. 2403 ss. cod. civ., in quanto applicabili.

ART. 11

Compensi

1. Le cariche di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante sono gratuite.
2. Il Consiglio generale delibera sul compenso spettante ai Revisori dei conti in base alla tariffa professionale dei Dottori commercialisti.

ART. 12

Servizio di gestione dell'Ente

1. Alla gestione dell'Ente autonomo Fiera del Levante è preposto il Direttore generale, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fiera del Levante.
2. Il Direttore generale viene scelto con il criterio della maggiore professionalità tra candidati, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale in strutture pubbliche o private, ed è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato a tempo determinato.
3. Il Direttore generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Ente ed è preposto ai servizi ed agli uffici della Fiera del Levante svolgendo funzioni dirigenziali di gestione; assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni secondo le disposizioni del Presidente; svolge le funzioni delegategli dal Presidente; dirige il personale dipendente dell'Ente autonomo Fiera del Levante, riferendo al Presidente; redige il bilancio preventivo e consuntivo, la relazione previsionale e programmatica e tutti gli atti connessi al bilancio stesso; risponde al Consiglio di amministrazione della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'Ente.

4. Il Direttore generale può delegare proprie attribuzioni o conferire compiti specifici ai dirigenti dell'Ente, determinandone per iscritto i limiti e dandone preventiva comunicazione al Presidente.
5. Il Direttore generale decade comunque decorsi i 90 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, predisposta dal Direttore generale, viene approvata dal Consiglio di amministrazione. E' presentata dal Presidente dell'Ente al Consiglio generale che la approva entro il 15 dicembre di ciascun anno.
2. Essa indica gli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo, anche con riferimento agli aspetti ed ai dati più significativi della gestione in corso.

ART. 14

Esercizio finanziario e bilanci

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre.
2. Il Consiglio generale approva entro il 31 maggio il bilancio dell'esercizio precedente ed entro il 15 ottobre il bilancio preventivo, nonché la relazione previsionale e programmatica.
3. Il bilancio consuntivo dell'Ente è redatto dal Direttore generale ed è presentato dal Presidente della Fiera del Levante al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 - 2426 cod. civ., in quanto compatibili con la natura dell'Ente. Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 cod. civ., dalla Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 cod. civ. e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 cod. civ.
4. Il bilancio consuntivo dell'Ente può essere certificato da una società di revisione e certificazione iscritta all'Albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136, scelta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, approva altresì un bilancio consolidato e la relativa relazione redatti dal Direttore generale.
6. I bilanci, con i relativi allegati e relazioni, sono depositati presso la sede dell'Ente almeno venti giorni prima dell'adunanza del Assemblea, convocata per la loro approvazione.
7. Tutti gli adempimenti di cui all'art. 5 della Lr. 16 dicembre 1999, n. 33 sono curati dal Direttore generale della Fiera del Levante, ove nominato, e in mancanza dal Presidente dell'Ente.

ART. 15

Vigilanza

La Regione Puglia esercita, ai sensi di legge, la vigilanza sull'attività della Fiera del Levante, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire.

ART. 16

Scioglimento e liquidazione

1. La Regione Puglia, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente, può affidarne l'amministrazione ad un Commissario di sua nomina, per un periodo di sei mesi, rinnovabili.
2. L'Ente può essere sciolto con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti in carica.
3. L'Ente può altresì essere sciolto con deliberazione della Regione Puglia per manifesta impossibilità del raggiungimento dei propri fini, nonostante l'invio da parte del Presidente della Regione al Presidente della Fiera del Levante di due diffide alla regolarizzazione dell'attività.
4. In ogni caso il liquidatore è nominato dalla Regione Puglia. Il rendiconto finale del liquidatore è soggetto all'approvazione della stessa Regione.
5. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andrà ripartito fra gli enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite al fondo di dotazione 6. In caso di recesso di uno degli Enti Fondatori, non si farà luogo ad alcuna liquidazione, salva l'ipotesi di cui al precedente punto 5.

ART. 17

Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio generale dell'Ente su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. La modifica statutaria è approvata con deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei legittimati alla partecipazione in assemblea. Ogni modifica avrà validità a far data dall'approvazione della Regione Puglia, secondo quanto previsto dalla l.r.33/1999.